1) sig. Testa Ezio, nato a Motta di Livenza il 2 gennaio 1944, quale rappresentante del vescovo di Latina, Terracina, Sezze e Priverno;

2) mons. Salvini Marcello nato a Cisterna di Latina il 23 settembre 1921, quale rappresentante del Capitolo della cattedrale di Terracina;

3) sig.ra Zappone Eleonora, nata a Terracina il 17 dicembre 1937, quale rappresentante del vicario della diocesi di Roma;

4) sig.ra Tintari Roberta Ludovica, nata a Terracina il 13 gennaio 1969, quale rappresentante del comune di Terracina;

Considerato che in base alla citata legge regionale n. 29/1978 la Regione deve nominare in seno al Consiglio di amministrazione dell'ente un rappresentante che abbia i requisiti di legge;

Vista la nota n. 690/S.P. del 30 luglio 1999, con la quale l'assessore regionale competente al ramo, comunica il nominativo del sig. Di Tommaso Manfredo, nato a Priverno il 13 dicembre 1959, da nominare in seno al Consiglio di amministrazione dell'IPAB in rappresentanza della Regione Lazio;

Rilevato che risultano designati tutti i componenti facenti parte del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16 dell'ente;

Su proposta dell'Assessore ai rapporti e relazioni istituzionali;

Delibera:

di nominare rappresentante della Regione Lazio, in seno al Consiglio di amministrazione dell'IPAB Orfanotrofio «Gregorio Antonelli» di Terracina il sig. Manfredo di Tommaso, nato a Priverno il 13 dicembre 1959;

di nominare il Consiglio di amministrazione dell'IPAB Orfanotrofio «Gregorio Antonelli» di Terracina nella seguente composizione:

1) Testa Ezio, consigliere;

2) mons. Salvini Marcello, consigliere;

3) Zappone Eleonora, consigliere;

4) Di Tommaso Manfredo, consigliere;

5) Tintari Roberta Ludovica, consigliere.

Il presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella sua prima riunione e comunicato alla Regione Lazio, egli dura in carica 4 anni dalla data di esecutività della presente deliberazione.

I consiglieri; a norma dell'art. 16 dello statuto si rinnovano per metà ogni due anni.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2000, n. **82.**

Deliberazione n. 11792 del 29 novembre 1993 avente ad oggetto: Deliberazione CIPE 31 gennaio 1992 - fondi a destinazione vincolata parte in conto capitale per il programma «Tutela della salute dei nefropatici». Assegnazione alle UU.SS.LL. Variazione di destinazione della somma di L. 500.000.000 all'azienda USL/LT.

LA GIUNTA REGIONALE

Su posta dell'Assessorato alla salvaguardia e cura della salute;

Vista la D.G.R. del 30 giugno 1995 n. 1650 avente per oggetto: criteri/requisiti per l'esercizio della terapia dialitica in regime ambulatoriale. Centri dialisi

Vista la D.G.R. del 3 marzo 1998 n. 619 avente per oggetto: Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi;

Viste le leggi regionali nn. 18 e 19 del 16 giugno 1994;

Visto che con la D.G.R. del 29 dicembre 1993 n. 11792 sono state assegnati alle UU.SS.LL. i fondi a destinazione vincolata in conto capitale per il programma «tutela per la salute dei nefropatici» di cui alla deliberazione CIPE 31 gennaio 1992;

Visto che nella summenzionata deliberazione è stato assegnato all'ex USL LT/3, ora ricompresa nell'azienda USL/Latina, il finanziamento di L. 500.000.000 per l'apertura di un CAL e l'acquisto della relativa attrezzatura, a Latina Scalo;

Considerato che con nota del 24 giugno 1999 prot. 12308 avente per oggetto: «contributo finalizzato Cal Latina Scalo. Richiesta di variazione destinazione» l'azienda USL di Latina rappresenta, nell'ambito della propria attività programmatica, l'opportunità di non procedere all'apertura del CAL di Latina Scalo, che risulterebbe di scarsa utilità per l'assistenza dialitica, ma di potenziare le strutture di Cisterna, Priverno e Sezze al fine di assorbire i pazienti dializzati, ora, in altre ASL e procedere così come, peraltro, previsto dal piano per la nefrologia e dialisi, alla progressiva disattivazione del 3° turno presso i centri di dialisi privati;

che la commissione di vigilanza regionale, nella seduta del 18 novembre 1999, al termine della audizione con la direzione dell'azienda USL di Latina, ha espresso il parere che qui di seguito si riporta: «la Regione prenderà atto della richiesta di variazione del finanziamento a condizione che l'azienda entro il 30 novembre 1999 invii una motivata e dettagliata relazione circa l'istituzione del 3° turno a Latina, la razionalizzazione di Sezze e Priverno e gli interventi che saranno attuati per la completa attivazione dell'UDD di Cisterna.»;

Considerato, altresì che l'azienda USL con nota del 26 novembre 1999 prot. 2697 ha confermato i contenuti della precedente nota del 26 giugno 1999 e, riscontrando le richieste poste dalla commissione di vigilanza regionale, ha precisato quanto segue:

a) il finanziamento in conto capitale ex D.G.R. n. 8813 del 5 novembre 1996, per un importo pari a L. 1.364.000.000, è stato quasi completamente utilizzato con un residuo di L. 50.113.266 già impegnato. Si allega piano di utilizzo del finanziamento di L. 1.364.000.000 e piano di utilizzo del residuo di L. 50.113.266;

b) è in corso il trasferimento del centro dialisi di Terracina dal vecchi ospedale ai locali ad esso destinati nella nuova struttura ospedaliera;

c) l'imminente assunzione di personale medico, a seguito dell'ultimazione dell'operazione del concorso pubblico, garantirà l'aumento di n. 6 posti dialisi presso il centro di Latina e il raddoppio. di turni presso il servizio dialisi di Priverno-Sezze e il Cal di Cisterna;

d) il finanziamento di L. 500.000.000 verrà utilizzato, negli stretti tempi tecnici necessari, per gli adeguamenti strutturali e la messa a norma del servizio dialisi di Priverno-Sezze e per l'acquisto delle apparecchiature tecniche adeguate per il centro dialisi di Latina, per il servizio dialisi Priverno-Sezze e per il Cal di Cisterna.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'azienda USL di Latina che risulta essere, al momento, più adeguata all'attuale fabbisogno dell'utenza dialitica e meglio rispondente a realizzare gli adempimenti previsti della normativa vigente;

Visto l'art. 17 comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso all'unanimità;

Delibera:

1) di non istituire per quanto dichiarato in premessa, al momento, il CAL-UDD di Latina Scalo;

2) di variare quindi la destinazione del contributo di L. 500.000.000, assegnato con D.G.R. del 29 dicembre 1993 n. 11792, all'azienda USL/LT per l'apertura del CAL/UDD di Latina Scalo;

3) di potenziare, con il suddetto finanziamento, le strutture di Cisterna, Priverno e Sezze al fine di assorbire i pazienti dializzati, ora, in altre ASL e procedere, così come previsto dal piano per la nefrologia e la dialisi, alla progressiva disattivazione del 3° turno presso i centri di dialisi privati.

La presente deliberazione, ai sensi della citata legge n. 127/97, non è soggetta al controllo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2000, n. **111.**

Comune di Velletri (Roma). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un progetto di svincolo stradale in località «Vascucce». Legge 1/1978 e legge regionale n. 36/1987. Approvazione. (Deliberazione consiliare 28 novembre 1997, n. 113).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Premesso che il comune di Velletri (Roma) è disciplinato ai fini urbanistici da un piano regolatore generale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3650 del 3 agosto 1976;

Vista la deliberazione consiliare n. 113 del 28 novembre 1997, esecutiva ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la quale il comune di Velletri ha approvato ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto per la realizzazione di un progetto di svincolo stradale in località «Vascucce» in variante al piano regolatore generale;

Vista la deliberazione consiliare 17 novembre 1998, n. 146, di presa d'atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni avverso la variante di che trattasi;

Considerato che l'approvazione del progetto da parte del comune costituisce adozione di variante al piano regolatore generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 5° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la nota 31 agosto 1998, n. 7437, con la quale l'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale ha attestato, ai sensi della legge 3 gennaio 1986, n. 1, che la proposta urbanistica in oggetto riguarda terreni di natura privata liberi da diritti civici;

Vista la nota 28 aprile 1998, n. 4342, con la quale l'Assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ha espresso parere favorevole sulla variante in argomento ai sensi dell'art.13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, raccomandando il più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche e a condizione che:

«siano effettuati puntuali accertamenti geognostici e geotecnici, particolarmente nei terreni interessati dalla costruzione di muri di sostegno;

la progettazione della nuova strada dovrà prevedere anche l'esecuzione di adeguate opere di drenaggio, ai lati della strada stessa, atte a convogliare e smaltire le acque meteoriche provenienti anche dalle aree circostanti.»;

Considerato che gli atti relativi al progetto di che trattasi sono stati sottoposti all'esame del settore tecnico dell'Assessorato all'urbanistica, il quale con relazione 22 novembre 1999, n. 1268/99 — che si allega alla presente delibera per farne parte integrante — ha espresso il parere che la variante in argomento sia meritevole di approvazione ai soli fini urbanistici con le raccomandazioni in esso riportate e con il rispetto delle condizioni contenute nel parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 sopra citato.

Ritenuto di condividere e fare proprio il predetto parere del settore tecnico dell'Assessorato urbanistica e casa 22 novembre 1999, n. 1268/99;

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica e casa;